

Definizioni:

Nucleo familiare

Il nucleo familiare fiscale è costituito dalla persona che presenta la dichiarazione dei redditi e dagli eventuali familiari a carico inseriti nella medesima dichiarazione. Il nucleo familiare fiscale non va confuso con il nucleo familiare anagrafico, che è costituito invece dall'insieme delle persone appartenenti alla stessa famiglia che risultano iscritte all'anagrafe comunale come residenti al medesimo indirizzo.

Per stabilire se si ha diritto all'esenzione del ticket è necessario tenere conto di tutto ciò che va a costituire il reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi (redditi di capitale, fondiari, di impresa, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, diversi...). Si fa riferimento al reddito lordo non decurtato delle detrazioni.

I redditi dei coniugi vanno sempre sommati, anche se presentano dichiarazioni dei redditi separate.

Familiari a carico

Ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono considerati familiari a carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), i figli permanentemente inabili al lavoro. Il coniuge ed i figli possono anche non convivere con il dichiarante e risiedere altrove;
- i discendenti dei figli, i genitori anche adottivi, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle, i nonni, a condizione che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

In ogni caso il reddito complessivo lordo del familiare a carico, riferito all'anno precedente, non deve superare euro **2840,51** in base all' art. 12 - D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986 e successive modifiche.

I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi (nota del Ministero della Salute dd. 23 aprile 2002, prot. n. 100/SCPS/RED/4).

Disoccupati

Condizione del soggetto privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa (condizione comprovata dalla presentazione dell'interessato di idonea dichiarazione emessa dal Centro per l'Impiego). Ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria si considerano disoccupati:

- i soggetti in cerca di prima occupazione;
- i soggetti che hanno perduto un lavoro dipendente o autonomo e sono in cerca di una nuova occupazione;
- i soggetti che svolgono una attività con reddito inferiore a quello minimo personale escluso da imposizioni fiscali (dichiarato al Centro per l'Impiego all'atto della convalida della condizione di disoccupazione).